

# **REGOLAMENTI PER IL COMPOSTAGGIO LOCALE E DI COMUNITÀ**

*Regione Sicilia*



*[www.associazioneitalianacompostaggio.it](http://www.associazioneitalianacompostaggio.it)*

***Fa' la cosa giusta! Sicilia***


***09 Novembre 2018, Palermo***




La **Sicilia** è la prima regione in Italia a dotarsi di *Schemi di Regolamento comunali* per il **Compostaggio Domestico, Locale e di Comunità**, destinati ai Comuni dell'isola.

Infatti il *13 luglio 2018*, con **Delibera di Giunta Regionale n. 252**, sono state approvate le

**«Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione  
di appositi regolamenti comunali  
per il compostaggio - Apprezzamento»**





# COMPOSTAGGIO



**LOCALE**  
**(O DI PROSSIMITÀ)**

**DI COMUNITÀ**



# COMPOSTAGGIO LOCALE (O DI PROSSIMITÀ)



**D.Lgs. n. 152/2006 - art. 214,  
comma 7-bis**

Il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente le **80 Ton/annue**.

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.



# COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ



Il compostaggio di comunità è una tipologia di compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le **130 Ton/annue**, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. Tali utenze sono associate in un **“organismo collettivo”** di cui può essere socio il Comune territorialmente competente.

## **D.Lgs. n. 152/2006 - art. 183, comma 1, lett. qq-bis**

*“Compostaggio di comunità”:* compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

L'art. 3 del **DM n. 266 del 29 dicembre 2016**, inoltre, riporta la procedura semplificata che l'organismo collettivo deve seguire per intraprendere l'attività di compostaggio di comunità, previo invio, al comune territorialmente competente, di una *segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)* ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



# INFORMATIVA DI RIFERIMENTO



1

## Compostaggio locale

- a) **D.Lgs. n. 152/2006** – *art. 214, comma 7-bis;*
- b) **D.Lgs. n. 221/2015** – *art. 37 – Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico.*

2

## Compostaggio di comunità

- a) **D.Lgs. n. 152/2006** – *art. 183, comma 1, lett. qq-bis;*
- b) **D.Lgs. n. 221/2015** – *art. 38 – Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici;*
- c) **D.M. 266/2016** – *Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici (omissis).*

# SOCIETÀ INTERESSATE



1

## Compostaggio locale

I Comuni.

2

## Compostaggio di comunità

Utenze domestiche e non domestiche associate in un “**organismo collettivo**”, che può essere:

- un Condominio;
- un’ Associazione;
- un Consorzio;
- una Società non Industriale

ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un’attività di compostaggio di comunità.

Il **Comune** territorialmente competente può essere socio dell’organismo collettivo.

# APPARECCHIATURE

1

## Compostaggio locale

Apparecchiature **elettromeccaniche** (fino a 80 ton/anno) e/o **statiche**.

2

## Compostaggio di comunità

Nello stesso Comune è consentita l'autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge (130 ton/anno).

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	PICCOLA
T2	60	MEDIA
T3	130	GRANDE

Per (T1) la apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo **statico o elettromeccanico**; per (T2) e (T3) l'apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo **elettromeccanico**.





**APPARECCHIATURA  
STATICA**

**APPARECCHIATURA  
ELETTROMECCANICA**



# AUTORIZZAZIONI

1

## Compostaggio locale

Il Comune deve:

- nominare un **soggetto Gestore** dell'apparecchiatura che deve avere i requisiti di legge;
- predisporre un **regolamento di gestione dell'apparecchiatura**, da consegnare al Comune contestualmente alla **SCIA** (*Segnalazione Certificata Inizio Attività*);
- acquisire il parere favorevole da parte dell'*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)* competente in merito al regolamento di gestione.


È consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge (**80 ton/annue**).

2

## Compostaggio di comunità

L'organismo collettivo deve:

- approvare l'installazione della apparecchiatura e adottare il **regolamento sulla organizzazione della attività di compostaggio di comunità**;
- redigere la **SCIA** ai sensi dell'*art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241* e delle disposizioni previste dall'*art.3 del DM 266/2016 (Allegato 1)* e predisporre un **Piano di utilizzo del compost**;
- dotarsi di un **soggetto Responsabile** e di un **soggetto Conduttore**.



# Compostaggio locale



L'apparecchiatura deve essere gestita da **personale esperto**, appositamente formato, dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.

Il **GESTORE DELL'APPARECCHIATURA** sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti.

Il **Comune** può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla **SRR territorialmente competente** che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'**Allegato 2** del *Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75*.



# Compostaggio di comunità



L'organismo collettivo nomina un “**RESPONSABILE DELL'APPARECCHIATURA**”, che deve partecipare ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per ottenere un apposito attestato.

Per gli organismi collettivi che utilizzano un'apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è prevista la figura del Conduttore.

Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a 1 tonnellata annua, l'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un “**CONDUTTORE**” **QUALIFICATO**, individuato dall' organismo collettivo. Il conduttore dovrà essere munito di un'attestazione di frequenza ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di qualifica di conduttore.

La nomina del Conduttore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto che andrà comunicato al Comune territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La **SCIA**, redatta da parte del Responsabile dell'organismo collettivo, andrà trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comune territorialmente competente in cui si prevede l'installazione della apparecchiatura. Il Comune la trasmetterà all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all'organismo collettivo.



# LOCALIZZAZIONE DELL'APPARECCHIATURA



1

## Compostaggio locale

Area del **territorio comunale**, o del Comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (*D.Lgs n. 42/2004*).

All'interno di Centri Comunali di Raccolta (previa separazione), di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo **adeguamento dello spazio di localizzazione** della stessa (coperture e tettoie per la salvaguardia dagli eventi atmosferici).

**Localizzazione nota e accessibile**, affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

2

## Compostaggio di comunità

Aree nella **disponibilità giuridica dell'organismo collettivo** e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo **entro un chilometro** di distanza dalle stesse.

L'apparecchiatura può essere ubicata in **terreni agricoli e demaniali**, purché la sua localizzazione deve essere nota, accessibile e verificabile da parte degli organi di controllo.

Per incentivare il processo di compostaggio, il **Dipartimento Acque e Rifiuti** ha in procinto l'emanazione di un bando a valere sul **PO FESR 2014/2020, Azione 6.1.1**, per il finanziamento di attrezzature ed apparecchiature per il compostaggio locale e di comunità, per un totale di oltre *16 milioni di euro*.

La pre-informazione è pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale.

*«Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici»*



I soggetti competenti nella raccolta e nella gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare i **Sindaci** ed i **Presidenti dei Consigli comunali** dovrebbero provvedere all'approvazione in Consiglio comunale dei Regolamenti su



per favorire ed avviare le pratiche di trattamento in loco della frazione organica del rifiuto con conseguente incremento delle percentuali di raccolta differenziata, così come previsto dalla legislazione nazionale ed in conformità con le Direttive Europee.

**Grazie per l'attenzione!!!**



*info@associazioneitalianacompostaggio.it*

*www.associazioneitalianacompostaggio.it*



# **REGOLAMENTI PER IL COMPOSTAGGIO LOCALE E DI COMUNITÀ**

*Regione Sicilia*



[www.associazioneitalianacompostaggio.it](http://www.associazioneitalianacompostaggio.it)

***Fa' la cosa giusta! Sicilia***

***09 Novembre 2018. Palermo***






La **Sicilia** è la prima regione in Italia a dotarsi di *Schemi di Regolamento comunali* per il **Compostaggio Domestico, Locale e di Comunità**, destinati ai Comuni dell'isola.

Infatti il *13 luglio 2018*, con **Delibera di Giunta Regionale n. 252**, sono state approvate le

**«Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione  
di appositi regolamenti comunali  
per il compostaggio - Apprezzamento»**





# COMPOSTAGGIO



**LOCALE**  
**(O DI PROSSIMITÀ)**

**DI COMUNITÀ**



# COMPOSTAGGIO LOCALE (O DI PROSSIMITÀ)



**D.Lgs. n. 152/2006 - art. 214,  
comma 7-bis**

Il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente le **80 Ton/annue**.

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparechiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.



# COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ



Il compostaggio di comunità è una tipologia di compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le **130 Ton/annue**, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. Tali utenze sono associate in un **"organismo collettivo"** di cui può essere socio il Comune territorialmente competente.

## **D.Lgs. n. 152/2006 - art. 183, comma 1, lett. qq-bis**

*"Compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.*

L'art. 3 del **DM n. 266 del 29 dicembre 2016**, inoltre, riporta la procedura semplificata che l'organismo collettivo deve seguire per intraprendere l'attività di compostaggio di comunità, previo invio, al comune territorialmente competente, di una *segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)* ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



## ORMATIVA DI RIFERIMENTO



1

### Compostaggio locale

- a) **D.Lgs. n. 152/2006** – art. 214, comma 7-bis;
- b) **D.Lgs. n. 221/2015** – art. 37 – *Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico.*

2

### Compostaggio di comunità

- a) **D.Lgs. n. 152/2006** – art. 183, comma 1, lett. qq-bis;
- b) **D.Lgs. n. 221/2015** – art. 38 – *Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici;*
- c) **D.M. 266/2016** – *Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici (omissis).*

# SOCIETÀ INTERESSATI



1

## Compostaggio locale

I Comuni.

2

## Compostaggio di comunità

Utenze domestiche e non domestiche associate in un “**organismo collettivo**”, che può essere:

- un Condominio;
- un' Associazione;
- un Consorzio;
- una Società non Industriale

ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio di comunità.

Il **Comune** territorialmente competente può essere socio dell'organismo collettivo.

# APPARECCHIATURE



1

## Compostaggio locale

Apparecchiature **elettromeccaniche** (fino a 80 ton/anno) e/o **statiche**.

2

## Compostaggio di comunità

Nello stesso Comune è consentita l'autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge (130 ton/anno).

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	PICCOLA
T2	60	MEDIA
T3	130	GRANDE

Per (T1) la apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo **statico o elettromeccanico**; per (T2) e (T3) l'apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo **elettromeccanico**.





**APPARECCHIATURA  
STATICA**

**APPARECCHIATURA  
ELETTROMECCANICA**



# AUTORIZZAZIONI



1

## Compostaggio locale

Il Comune deve:

- nominare un **soggetto Gestore** dell'apparecchiatura che deve avere i requisiti di legge;
- predisporre un **regolamento di gestione dell'apparecchiatura**, da consegnare al Comune contestualmente alla **SCIA** (*Segnalazione Certificata Inizio Attività*);
- acquisire il parere favorevole da parte dell'*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)* competente in merito al regolamento di gestione.

È consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge (**80 ton/annue**).

2

## Compostaggio di comunità

L'organismo collettivo deve:

- approvare l'installazione della apparecchiatura e adottare il **regolamento sulla organizzazione della attività di compostaggio di comunità**;
- redigere la **SCIA** ai sensi dell'*art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241* e delle disposizioni previste dall'*art.3 del DM 266/2016 (Allegato 1)* e predisporre un **Piano di utilizzo del compost**;
- dotarsi di un **soggetto Responsabile** e di un **soggetto Conduttore**.



# Compostaggio locale



L'apparecchiatura deve essere gestita da **personale esperto**, appositamente formato, dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.

Il **GESTORE DELL'APPARECCHIATURA** sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti.

Il **Comune** può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla **SRR territorialmente competente** che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfichi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'**Allegato 2** del *Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75*.



## Compostaggio di comunità



L'organismo collettivo nomina un **“RESPONSABILE DELL'APPARECCHIATURA”**, che deve partecipare ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per ottenere un apposito attestato. Per gli organismi collettivi che utilizzano un'apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è prevista la figura del Conduttore.

Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a 1 tonnellata annua, l'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un **“CONDUTTORE” QUALIFICATO**, individuato dall' organismo collettivo. Il conduttore dovrà essere munito di un'attestazione di frequenza ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di qualifica di conduttore.

La nomina del Conduttore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto che andrà comunicato al Comune territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La **SCIA**, redatta da parte del Responsabile dell'organismo collettivo, andrà trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comune territorialmente competente in cui si prevede l'installazione della apparecchiatura. Il Comune la trasmetterà all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all'organismo collettivo.



## UBICAZIONE DELL'APPARECCHIATURA



1

### Compostaggio locale

Area del **territorio comunale**, o del Comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (*D.Lgs n. 42/2004*).

All'interno di Centri Comunali di Raccolta (previa separazione), di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo **adeguamento dello spazio di localizzazione** della stessa (coperture e tettoie per la salvaguardia dagli eventi atmosferici).

**Localizzazione nota e accessibile**, affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

2

### Compostaggio di comunità

Aree nella **disponibilità giuridica dell'organismo collettivo** e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo **entro un chilometro** di distanza dalle stesse.

L'apparecchiatura può essere ubicata in **terreni agricoli e demaniali**, purché la sua localizzazione deve essere nota, accessibile e verificabile da parte degli organi di controllo.



Per incentivare il processo di compostaggio, il **Dipartimento Acque e Rifiuti** ha in procinto l'emanazione di un bando a valere sul **PO FESR 2014/2020, Azione 6.1.1**, per il finanziamento di attrezzature ed apparecchiature per il compostaggio locale e di comunità, per un totale di oltre *16 milioni di euro*.

La pre-informazione è pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale.

*«Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici»*



I soggetti competenti nella raccolta e nella gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare i Sindaci ed i Presidenti dei Consigli comunali dovrebbero provvedere all'approvazione in Consiglio comunale dei Regolamenti su



per favorire ed avviare le pratiche di trattamento in loco della frazione organica del rifiuto con conseguente incremento delle percentuali di raccolta differenziata, così come previsto dalla legislazione nazionale ed in conformità con le Direttive Europee.



**Grazie per l'attenzione!!!**



*[info@associazioneitalianacompostaggio.it](mailto:info@associazioneitalianacompostaggio.it)*

*[www.associazioneitalianacompostaggio.it](http://www.associazioneitalianacompostaggio.it)*